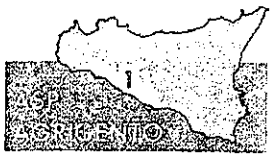

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento

REGOLAMENTO AZIENDALE SUL "DIVIETO DI FUMO"

EMISSIONE FEBBRAIO 2015

Sommario

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
ART. 2 FINALITÀ 5
ART. 3 OGGETTO 6
ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 6
ART. 5 CARTELLONISTICA 7
ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO 7
ART. 7 DOVERI DEI DIPENDENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA 8
ART. 8 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO ... 9
1. Accertamento, contestazione e notifica: 9
2. Sanzioni: 10
3. Graduazione della sanzione: 10
4. Modalità di pagamento 11
5. Obbligo del rapporto 11
6. Ordinanza-Ingiunzione 11
ART. 9 SANZIONI DISCIPLINARI 12
Art. 10 ALLEGATI AL REGOLAMENTO 12
Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI 12

ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le prime norme riguardanti il divieto di fumo risalgono al **Regio Decreto 2316 del 24.12.1934 "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza delle maternità e dell'infanzia",** tuttora in vigore, nella parte in cui prescrive il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico (art. 25).

Il controllo dell'esposizione al fumo di tabacco ha una prima regolamentazione con la **L. 584 dell'11.11.1975** avente per oggetto: "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".

Con tale norma il legislatore formula un elenco di luoghi nei quali è vietato fumare, tra questi sono descritti anche le "corsie di ospedale".

Nei locali della Pubblica Amministrazione le violazioni al divieto di fumo vengono perseguite secondo la procedura sanzionatoria amministrativa indicata dalla **L. 584/75** e dalla **L. 698/81 recante "Modifiche al sistema penale":** la vigilanza viene effettuata dai funzionari specificatamente nominati allo scopo, i quali, se riscontrano un'infrazione (fumatore in flagranza), procedono alla contestazione dell'illecito amministrativo.

Venti anni dopo, per chiarire gli aspetti controversi della legge, viene emanata la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995**: "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici". La direttiva stabilisce anche che, nei locali in cui si applica il divieto, devono essere esposti cartelli con l'indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell'autorità cui compete accertare le infrazioni.

Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente.

Ulteriori precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alla modalità d'applicazione nei locali aperti al pubblico sono state fornite dalla **Circolare n. 4 del 28.3.2001** del Ministero della Sanità "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo".

In tale Circolare sotto la voce "Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo" si riporta: "ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione, sale d'aspetto e più in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio: pagamento ticket, richieste analisi, ecc.)".

Per quanto attiene al problema sanzionatorio si ricorda che **l'art. 52 della Legge Finanziaria 2002 c. 20**, eleva la sanzione amministrativa a carico di chi trasgredisce il divieto di fumare a una somma che varia da 27,50 € a 275,00 € e dispone che tale importo sia raddoppiato qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Essa eleva contemporaneamente la sanzione amministrativa a carico di coloro che non fanno osservare il divieto di fumare a una somma variabile da € 220,00 a € 2.200,00.

La normativa è stata ulteriormente definita con la **Legge 16 gennaio 2003 n. 3** - "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", entrata in vigore nel 2005, che nel Capo IX (Disposizioni in materia di tutela della salute) all'art. 51 si occupa di "Tutela della salute dei non fumatori" estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e quelli privati non aperti ad utenti e al pubblico.

Inoltre, con il **D.P.C.M. 23.12.2003** vengono stabiliti i requisiti tecnici dei locali per fumatori.

In attuazione della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, in data **16 dicembre 2004** in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, é stato sancito l'**Accordo** (pubblicato nella G.U. n° 303 del 28.12.2004) che definisce le procedure per l'accertamento delle infrazioni, l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto e di quelli deputati ad irrogare le relative sanzioni.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in data **17 dicembre 2004**, dal **Ministero della Salute** con la **Circolare** "Indicazioni interpretative e attuative conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della L. 3/2003 sulla tutela della salute dei non fumatori'; quest'ultima ha puntualizzato che il divieto di fumo vige in qualunque locale di lavoro chiuso, in cui siano presenti o possano accedere "utenti" comprendendo con questo termine anche i lavoratori dipendenti.

La **Legge n. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005)** art.1 comma 189, ha aumentato del 10 per cento le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare previste dall'art. 51, comma 7 della Legge n. 3/2003.

La **Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23 marzo 2005** recante "Modalità di pagamento della sanzione prevista dall'art. 7 della Legge n. 584/1975, per violazione del divieto di fumo nei luoghi individuati dall'art. 1 della Legge n. 584/1975 e della sanzione prevista dall'art. 51 della Legge 3/2003, come modificato dall'art. 1, commi 189 e 190, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311" fornisce dei chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle sanzioni relative al divieto di fumo nel territorio della Regione Sicilia.

La recente revisione della normativa in materia di salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** ha recepito le indicazioni fondamentali di tutela contenuti nella Costituzione italiana e nel Codice Civile ribaditi dalle sentenze della Corte Costituzionale e ha disposto l'obbligo generale di valutare tutti i rischi e di conseguenza "garantire negli ambienti confinati, aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici, anche ottenuta con impianti di aerazione". Considerato che le conoscenze scientifiche circa la pericolosità del fumo passivo indicano che l'eliminazione dell'esposizione è la sola strada percorribile, ne consegue che, per una adeguata tutela della salute, il datore di lavoro deve imporre il divieto di fumare in tutti i locali di sua pertinenza sia in quelli comuni che in quelli utilizzati anche da un solo lavoratore fumatore.

ART. 2 FINALITÀ

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento (di seguito denominata Azienda) si prefigge, con il presente Regolamento, di fare rispettare la normativa vigente in materia di divieto di fumo.

Il divieto di fumo negli ospedali, negli ambulatori e in tutti i luoghi di lavoro nell'ambito delle strutture sanitarie è strategicamente importante per un'Azienda il cui scopo è curare e garantire la salute dei cittadini, occuparsi dei fumatori che intendono smettere, proteggere i propri dipendenti e i pazienti dall'esposizione al fumo passivo e promuovere scelte e comportamenti che non danneggino la salute. Infine, l'organizzazione sanitaria ha il dovere di essere un esempio positivo per tutte le altre realtà lavorative.

L'introduzione del divieto di fumare in ospedale porta necessariamente ad una ridefinizione dei luoghi dove le persone possano fumare. È stato osservato come i fumatori dopo l'applicazione del divieto tendano a spostare le aree in cui fumano al di fuori della struttura, in particolare in prossimità degli ingressi.

Emerge, perciò, la necessità di applicare da un lato divieti totali all'interno delle strutture sanitarie e dall'altra di estendere i divieti anche a quelle aree all'aperto (balconi ed ingressi di ospedali o ambulatori, cortili o parti di cortili, scale di emergenza esterne) in quanto zone di passaggio e di notevole visibilità e conseguente asporto di posacenere in zone esterna a quella delimitata.

ART. 3 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali e negli autoveicoli dell'Azienda in attuazione della Legge n. 584/1975 e della legge n. 3/2003 ed in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Disciplina, altresì, il procedimento sanzionatorio, in applicazione della Legge n. 689 del 24/11/1981.
Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate da questa Azienda secondo quanto specificato negli articoli successivi.

ART. 4 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

Il presente Regolamento si applica nei confronti del personale dipendente e convenzionato, nonché tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all'interno delle strutture dell'Azienda, i pazienti, gli utenti in generale e i visitatori.
È vietato fumare:

- in tutti i locali dell'Azienda nei quali vengono rese prestazioni di carattere sanitario e sociale siano esse di ricovero, cura, visite ambulatoriali, rilascio di certificazioni, autorizzazioni e simili, siano essi di proprietà dell'Azienda o detenuti a qualunque titolo (sia esso in locazione , comodato d'uso e altro). Vanno assimilati ai sopra descritti ambienti: sportelli o uffici "aperti al pubblico", che svolgono cioè la loro attività abituale a diretto contatto con l'utente anche se si tratta di attività di carattere non sanitario, nonché ingressi, atrii, sale riunioni, corridoi, servizi igienico - sanitari, ascensori, scale di disimpegno.

- Nei luoghi di lavoro al chiuso, sebbene non si tratti di locali "aperti al pubblico". Per locali "non aperti al pubblico" si intendono quelli riservati ad attività di lavoro del personale dipendente/convenzionato nei quali non è normalmente prevista, seppur non vietata l'affluenza di persone estranee all'Azienda;
- Nei seguenti spazi aperti esterni di pertinenza dell'Azienda: spazi adiacenti alle porte d'ingresso, scale di emergenza esterne, balconi, cortili o parti di cortili, ecc.
- In tutti gli autoveicoli in dotazione all'Azienda a titolo di proprietà o ad altro titolo.

ART. 5 CARTELLONISTICA

In tutti i locali e spazi chiusi dell'Azienda e negli autoveicoli, nei quali si applica il divieto di fumo, devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della normativa di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed ai quali compete accertare e contestare le relative infrazioni.

ART. 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIFUMO

1.Sono responsabili dell'applicazione della normativa:

- I Direttori degli Stabilimenti Ospedalieri di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca;
- I Direttori dei Distretti Sanitari di Base Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera e Sciacca;
- I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, Prevenzione Veterinario, Amministrativo, Salute Mentale e del Farmaco;
- Il Direttore dello Staff Direzione Generale.

Gli stessi devono, in particolare, provvedere a:

- Individuare, con atto formale, i dipendenti incaricati della vigilanza ai quali spetta l'obbligo di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e di accertare e contestare le infrazioni. Dette individuazioni devono essere nominative e devono essere effettuate in maniera tale da garantire il controllo continuativo durante l'intero periodo di apertura delle strutture sanitarie.
- Assicurare l'affissione dei cartelli e mantenere aggiornati i nominativi dipendenti incaricati della vigilanza ivi indicati.
- Accertare eventuali violazioni ed applicare le relative sanzioni a carico dei dipendenti incaricati di far osservare il divieto, che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
- I soggetti di cui al primo comma del presente articolo, responsabili dell'applicazione della normativa, laddove non abbiano proceduto alle nomine degli incaricati della vigilanza, sono tenuti personalmente ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni ed in tale eventualità sul cartello "VIETATO FUMARE" dovrà essere indicato il loro nominativo.

ART. 7 DOVERI DEI DIPENDENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

I dipendenti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo devono essere dotati di apposito cartellino di riconoscimento e devono partecipare ad iniziative di informazione e di aggiornamento organizzate dall'Azienda.

Agli stessi compete:

- Vigilare sull'osservanza del divieto di fumo;
- Accertare le infrazioni, contestando immediatamente la violazione al trasgressore;
- Redigere il verbale di accertamento e contestazione secondo le modalità previste dal successivo articolo.

ART. 8 DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

1. Accertamento, contestazione e notifica:

Nei casi di violazione del divieto, i dipendenti individuati ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento procedono all'accertamento dell'infrazione, redigendo il verbale di contestazione. Gli stessi sono tenuti a procedere all'accertamento di eventuali violazioni ed alla conseguente verbalizzazione, anche a seguito di richiesta, effettuata da altri operatori dell'Azienda o da cittadini.

All'accertamento delle violazioni possono procedere anche la polizia amministrativa locale, le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

L'accertamento e la contestazione dell'infrazione devono essere verbalizzati utilizzando l'apposito modulario di contestazione prestampato, numerato progressivamente e consegnato ad ogni dipendente incaricato.

Il verbale di accertamento e contestazione deve essere redatto in quattro copie:

- La prima deve essere consegnata al trasgressore quale contestazione immediata o notificata secondo le modalità di cui all'art. 14 della Legge 689/81;
- La seconda deve essere trasmessa tempestivamente ai soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento.
- La terza deve essere conservata dal personale accertatore;
- La quarta deve essere trasmessa, a cura dell'accertatore, al Responsabile dell'U.O. di appartenenza del trasgressore, se dipendente dell'Azienda, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare.

Copia del verbale di accertamento e contestazione deve essere consegnato al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo. In tale eventualità deve esserne riportata menzione nel verbale.

Il verbale deve contenere:

- le generalità del trasgressore;
- l'indicazione della violazione;
- la sanzione e le relative modalità del pagamento;

- l'indicazione dell'autorità competente cui fare pervenire scritti difensivi.

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

Se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore, a cura dei soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento, entro 90 giorni dall'accertamento (il termine è elevato a 360 giorni nel caso di trasgressore residente all'estero).

Per la forma della contestazione immediata o della notifica si applicano le disposizioni previste dalla vigente legislazione (Legge n. 689/81).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la notifica nel termine prescritto.

2. Sanzioni:

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrativi previste dalla normativa vigente ed in particolare per effetto dall'art.51, comma 5 della Legge n.3/2003 e ss.mm.i.:

a) La violazione del divieto di fumo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00;
b) La sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata da € 55,00 ad € 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
c) I soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni normative del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da € 220,00 ad € 2.200, 00.

L'obbligazione di pagare le somme come sopra previste non è trasmissibile agli eredi.

3. Graduazione della sanzione:

- La sanzione si applica nella misura minima di € 27,50 se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi quindici giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;
- Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese di notifica, se il pagamento viene effettuato tra il 16° e il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla

notifica degli estremi della violazione. Pertanto, per le violazioni di cui al precedente punto 2 del presente Regolamento sono previste le seguenti sanzioni in misura ridotta:

a. € 55, 00
b. € 110, 00
c. € 440, 00

- Laddove il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni, si procederà al rapporto all'autorità competente come di seguito specificato.

4. Modalità di pagamento

Il personale incaricato non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Il pagamento è effettuato dal trasgressore secondo quanto stabilito dalla Circolare dell'Assessorato della Sanità n. 1165 del 23/03/2005, pubblicata sulla G.U.R.S. – Parte I n.. 16 del 15/04/2005.

L'originale della ricevuta/attestazione di avvenuto versamento della sanzione amministrativa dovrà essere trasmesso ai soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento, onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente.

5. Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta i soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento devono presentare rapporto, con la prova della eseguita contestazione o notifica, al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

6. Ordinanza-Ingiunzione

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, l'interessato può fare pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione scritti difensivi e documenti e può richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Sindaco applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione mediante ricorso al giudice ordinario territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art. 22 Legge n. 689/81). Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
Laddove l'accertamento venisse ritenuto non fondato, il Sindaco emetterà ordinanza motiva di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

ART. 9 SANZIONI DISCIPLINARI

Fermo restando le sanzioni pecuniarie, l'inosservanza dei divieti ed obblighi previsti dalla legge e dal presente Regolamento costituisce per il personale dipendente comportamento rilevante sotto l'aspetto disciplinare.
Il procedimento disciplinare viene attivato, seguendo le prescrizioni procedurali e sostanziali di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali, quando l'infrazione commessa si configura come recidiva.

Art. 10 ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Costituiscono parti integranti del presente Regolamento:

- Il fac-simile di Cartello "VIETATO FUMARE" (Allegato "A");
- Il fac-simile di Verbale di accertamento e contestazione di violazione del divieto di fumo (Allegato "B").

Art. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale richiamo e riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento

ALLEGATO "A" FAC SIMILE

VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e s.m.i.

I TRASGRESSORI AL DIVIETO SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA **€ 27,50** A **€ 275,00**

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni

Delegati alla vigilanza sull'osservanza del divieto:

I Sigg. ri _____

Soggetti anche competenti all'accertamento delle infrazioni:
UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, GUARDIE GIURATE ADIBITE ALLO SPECIFICO SERVIZIO

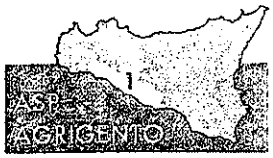

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento

ALLEGATO "B" FAC SIMILE

VERBALE N. _____ DEL _____

di accertamento e contestazione di violazione del divieto di fumo
(L. 584/75 e art. 51 della L. n. 3 del 16/01/2003 e ss.mm.ii.)
Violazione amministrativa L. n. 689 del 24/11/1981

L'anno_____, il giorno _____ del mese di _____, alle ore _____,il sottoscritto _____, nella qualità di incaricato della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo giusta nota prot. n._____ del _____, a firma del _____, nei locali del _____(indicare il luogo dove è stata rilevata l'infrazione), siti in _____, via _____, n. _____, alla presenza di _____(indicare eventuale testimone in sede di accertamento dell'infrazione, specificandone i dati anagrafici) identificato mediante _____ (indicare le modalità di identificazione), ha accertato che il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____, via _____, n. _____, identificato mediante _____(indicare modalità di identificazione), ha violato le diposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 584/75 ed all'art. 51 della Legge n. 3 del 16/01/2013 e ss.mm.ii. nonché le disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento Aziendale approvato con la Deliberazione del Direttore Generale n. _____ del _____ , in quanto

_____

_____

_____ (descrivere l'infrazione accertata).

In relazione alla suddetta infrazione che :

☐ è stata immediatamente contesta ed il trasgressore ha dichiarato quanto segue:

_____

_____

_____

☐ non è stata immediatamente contesta per i seguenti motivi:

_____

_____

_____

si informa il trasgressore che per la violazione accertata è prevista una sanzione da € 27,50 a € 275,00, che viene raddoppiata qualora la violazione sia stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

La sanzione si applica nella misura minima di € 27,50 se il pagamento della stessa viene effettuato entro i primi 15 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 il trasgressore ha facoltà di pagare, tra il 16° ed il 60 ° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non è stata possibile, dalla notifica degli estremi della violazione, la sanzione amministrativa in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione prevista dalla legge e precisamente:

- ☐ € 55, 00 in quanto violazione semplice;
- ☐ € 110, 00 in quanto la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni di età.

Laddove il pagamento non venga effettuato entro 60 giorni, si procederà al rapporto all'autorità competente come di seguito specificato.

La sanzione, altre alle spese di notifica di € _____, dovrà essere pagata mediate versamento sul c/c postale n. 229922 intestato a "Unicredit di Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana" avendo cura di riportare nella causale del versamento il numero e la data del verbale di accertamento e contestazione della violazione nonché la seguente dicitura: "capitolo 2301, capo 8: sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 1 della Legge 11.11.1975 n. 584"; sanzioni amministrative relative a violazioni commesse ai sensi dell'art. 51 della Legge 16.12.2003 n. 3, come modificato dall' art. 1 commi 189 e190 della Legge 30.12.2004 n.311."

L'originale della ricevuta/attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa a

_____

(soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento), onde evitare l'inoltro del rapporto all'autorità competente.

Qualora entro il termine di 60 giorni non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta il

_____

(soggetti responsabili dell'applicazione della normativa di cui all'art. 6 c. 1 del presente Regolamento) presenterà rapporto, con la prova della eseguita contestazione o notifica, al Sindaco del Comune del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 antro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, il trasgressore potrà fare pervenire al Sindaco del Comune nel cui territorio è stata accertata l'infrazione scritti difensivi e documenti e richiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Il Sindaco applicherà le vigenti disposizioni in materia di ordinanza – ingiunzione di pagamento.

Avverso l'ordinanza – ingiunzione di pagamento è ammessa opposizione mediante ricorso al giudice ordinario territorialmente competente, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (art.22 Legge n. 689/81. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.

Laddove l'accertamento venisse ritenuto non fondato, il Sindaco emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Il presente verbale è compilato e sottoscritto in quattro copie, una dei quali:

- ☐ viene consegnata al trasgressore;
- ☐ non viene consegnata al trasgressore in quanto l'infrazione non è stata contestata immediatamente;
- ☐ non viene consegnata al trasgressore in quanto lo stesso rifiuta di riceverlo per i seguenti motivi:

_____

_____

Laddove il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il presente verbale specificare di seguito i motivi:

_____

_____

Il trasgressore _____

La persone presente _____

Il verbalizzante _____